



ORDINE dei MEDICI VETERINARI della PROVINCIA di TARANTO

c/o Ospedale Testa - Via Rondinella, 6 - 74123 – TARANTO

Tel: 3402191549 / 0994706785

e-mail: info@veterinaritaranto.it - pec: ordinevet.ta@pec.fnovi.it - sito: www.veterinaritaranto.it

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea a maggioranza relativa e a scrutinio segreto. È composto da un numero di consiglieri variabile in rapporto al numero degli iscritti all'Albo e dura in carica 3 anni.

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo

L'ordinamento professionale dei medici veterinari attribuisce al Consiglio degli Ordini specifici compiti ed attribuzioni. Nel richiamare integralmente i contenuti di cui all'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, le attribuzioni più salienti sono:

Tenuta dell'Albo

La tenuta dell'Albo costituisce l'attribuzione fondamentale anche per le implicazioni di carattere pubblicistico che ne derivano. Nell'ordinamento professionale, l'Albo assolve ad una funzione di certezza pubblica o legale, poiché attesta pubblicamente l'esistenza, nell'iscritto, delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio della professione. L'iscrizione all'Albo professionale costituisce un'autorizzazione ricognitiva da cui la legge fa derivare direttamente la legittimazione a svolgere l'attività professionale. Presupposto necessario per l'iscrizione all'Albo è il superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione. Il contenzioso in materia di iscrizione e di cancellazione dall'Albo (art. 9, D.P.R. n. 221/1950) rientra della competenza giurisdizionale della Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie, che ha sede presso il Ministero della Salute (art 17 D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946).

Potere disciplinare

Il potere disciplinare degli Ordini comporta, per il Consiglio degli stessi, il dovere di vigilanza sull'attività professionale degli iscritti all'Albo, compresi i revisori dei conti, al fine di assicurare e garantire il corretto e retto esercizio della professione. Connesso al potere disciplinare è lo svolgimento di un procedimento amministrativo contenzioso a carattere sanzionatorio, denominato procedimento disciplinare. In tale procedimento, particolare rilievo assume l'accertamento dell'osservanza delle norme deontologiche, tanto da potersi affermare che la stessa potestà disciplinare degli Ordini è in funzione della tutela delle norme che attengono al comportamento degli Iscritti all'Albo. Nel procedimento disciplinare l'ente professionale assume, oltre alla figura di giudice, anche quella di parte, in quanto il comportamento del professionista contra legem, viene ad essere in contrasto con i fini che l'ente persegue. Avverso le decisioni dei Consigli degli Ordini è ammessa l'impugnativa, da parte dell'interessato o del procuratore della Repubblica, di fronte alla C.C.E.P.S.

Potestà normativa

In quanto ente pubblico autonomo ed indipendente, l'Ente professionale ha il potere di emanare regolamenti di attuazione e norme proprie a tutela del decoro e del prestigio dell'attività professionale. Trattasi normalmente di regole deontologiche dal contenuto prevalentemente etico, cui i professionisti sono tenuti a conformarsi, pena la sottoposizione al potere disciplinare degli Ordini stessi.

IL PRESIDENTE

Viene eletto alla prima riunione del Consiglio Direttivo – entro 8 giorni dall'elezione- e ha il potere di rappresentare l'Ordine. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli iscritti e cura



ORDINE dei MEDICI VETERINARI della PROVINCIA di TARANTO

c/o Ospedale Testa - Via Rondinella, 6 - 74123 – TARANTO

Tel: 3402191549 / 0994706785

e-mail: info@veterinaritaranto.it - pec: ordinevet.ta@pec.fnovi.it - sito: www.veterinaritaranto.it

l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali. Il suo voto prevale in caso di votazione palese in parità. Dirige l'attività degli uffici.

IL VICEPRESIDENTE

Oltre a sostituire il Presidente in caso di assenza o di momentaneo impedimento, svolge le funzioni e attribuzioni a lui delegate dal Presidente.

IL SEGRETARIO

Ha la diretta responsabilità del regolare andamento dell'ufficio, della tenuta dell'archivio dei verbali e delle adunanze delle Assemblee e dei Consigli Direttivi. In caso di assenza o di impedimento può essere sostituito dal Consigliere più giovane, che non sia il Tesoriere.

IL TESORIERE

È responsabile dell'amministrazione economica dell'Ordine. Provvede alla riscossione e ai pagamenti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio ed è responsabile del pagamento di mandati irregolari o eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. Il Consiglio può richiederli il versamento di una cauzione.

Il collegio dei revisori dei conti

Ogni Ordine Provinciale ha nella sua nomenclatura il Collegio dei Revisori dei conti, organo composto da 4 Medici Veterinari iscritti nell'Albo dell'Ordine. I revisori, tre membri effettivi ed un supplente, vengono eletti con le stesse modalità con le quali vengono eletti i consiglieri e, come quest'ultimi, rimangono in carica per 3 anni. Non è possibile il cumulo delle due cariche, cioè un revisore non può essere in contemporanea anche consigliere.

Il revisore dei conti è una figura legale che opera quindi all'interno di un organo collegiale che ha la funzione di verificare, analizzare e valutare sistematicamente la situazione economica dell'Ordine, valuta la presentazione della parte contabile, degli archivi e dei documenti finanziari.

Si tratta di una attività operata a posteriori, cioè predisposta dopo che il tesoriere e eventuali consulenti esterni (come un commercialista) hanno già svolto le funzioni che gli competono.

Obiettivo principale dei revisori dei conti è stabilire, tramite un rapporto accurato, se i conti annuali e la contabilità quadrano, se sono stati regolarmente calcolati e se sono conformi alla legge.

I revisori, eletti dall'assemblea, testimoniano a quest'organo, con una relazione, di aver analizzato i conti annuali delle entrate e delle uscite e invitano l'assemblea, in relazione ai risultati, all'approvazione o al rifiuto di tali dati.

Nel caso in cui dovessero manifestarsi delle incongruenze i revisori informano prima il consiglio facendo sì che si proceda ad una verifica e si possano introdurre dei correttivi che portino alla risoluzione; nel caso che questo non sia possibile c'è l'obbligo di segnalazione all'assemblea generale